

**FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.**

Ufficio Contratti

Via Giorgio La Pira, 21

50121 Firenze (FI)

## **LOTTO 4**

### **POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS ELETTRONICA**

stipulata tra

**FIRENZE PARCHEGGI S.p.A.**

Via Giorgio La Pira, 21 – 50121 Firenze (FI)

e la compagnia di assicurazione

.....

(di seguito denominata Società)

POLIZZA NUMERO N.

EFFETTO dalle ore 24,00 del 31/12/2017

SCADENZA alle ore 24,00 del 31/12/2022

SCADENZA ANNUALE alle ore 24,00 di ogni 31/12

## **SEZIONE I**

### **DEFINIZIONI COMUNI**

**ASSICURATO** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**ASSICURAZIONE** Il contratto di assicurazione.

**ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE** le attività ed i servizi svolti dal Contraente conformemente al proprio oggetto sociale quali, a titolo esemplificativo:

- progettazione, costruzione, ivi compresa la direzione lavori, gestione di parcheggi pubblici interrati e di superficie ed autosilos;
- procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché procedure di affidamento di beni e servizi quale soggetto comunque tenuto al rispetto delle procedure di evidenza pubblica.

**BROKER ALPHA International Insurance Brokers Srl**, Viale Don Giovanni Minzoni, 44 – 50100 FIRENZE, in qualità di broker ai sensi del D. Lgs. 209/05 quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.

**CONTRAENTE** La persona giuridica che stipula l'assicurazione.

**COMPAGNIA O SOCIETÀ** l'impresa assicuratrice.

**COSE:** gli oggetti materiali e gli animali.

**DIPENDENTI** le persone che hanno con il Contraente, anche soltanto in via temporanea, un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti, i lavoratori interinali ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge.

**FRANCHIGIA** L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

**INDENNIZZO/RISARCIMENTO** La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**MASSIMALE** L'importo massimo del danno indennizzabile.

**PARTITA DI POLIZZA** Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

**POLIZZA** Il documento contrattuale che prova l'assicurazione.

**PREMIO** La somma dovuta alla Società.

**RISCHIO** La probabilità del verificarsi del sinistro.

**SCOPERTO** La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato.

**SINISTRO** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

### **DEFINIZIONI DI SETTORE**

**Fabbricati:** le unità immobiliari, i parcheggi e gli autosilos indicati **nella Sezione IV** inclusa l'impiantistica di servizio come gli impianti idrici, igienici, elettrici, d'allarme, di videoregistrazione, di telecontrollo, di rilevamento gas, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e gli ascensori.

Il tutto sia di proprietà del Contraente che di proprietà di terzi concesso al Contraente in locazione anche finanziaria, comodato, uso o comunque nella disponibilità, a qualsiasi titolo, del Contraente, che, funzionale all'esercizio delle Attività del Contraente.

**Casse automatiche:** dispositivi posti all'interno dei parcheggi per il pagamento della sosta e l'erogazione del biglietto di uscita.

**Apparecchiature:** le Casse automatiche, le barriere di ingresso e di uscita dai parcheggi, il contenuto della sala operativa, compreso il centro elaborazione dati, posta presso il parcheggio del Parterre in Piazza Libertà 12, cubo 7, ed ogni altro impianto e apparato elettronico e di rete ivi contenuto.

Il tutto di proprietà o nella disponibilità a qualsiasi titolo del Contraente.

**Archivi:** insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti di dati e cioè l'insieme di quanto esposto nelle successive seguenti definizioni: Dati, Programmi di utente, Programmi in licenza d'uso, Supporto di dati. Il tutto di proprietà o nella disponibilità a qualsiasi titolo del Contraente.

**Dati:** insieme di informazioni logicamente strutturate, che possono anche essere elaborate dai Programmi di utente.

**Programmi di utente:** sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dal computer utilizzate dal Contraente in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera specificatamente incaricati.

**Programmi in licenza d'uso:** sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dal computer utilizzate dal Contraente in base a contratto di licenza per fini e periodi di tempo specificati nel contratto stesso.

**Sistema di elaborazione dati:** tutte le unità centrali e periferiche, le apparecchiature di servizio per l'elaborazione dei dati, nonché le apparecchiature terminali collegate con essi.

**Supporti di dati:** qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni che possono anche essere elaborate automaticamente.

## **SEZIONE II**

### **Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale**

#### **Art. 1.1 - Prova del contratto**

Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

#### **Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

I termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi.

#### **Art. 1.4 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

#### **Art. 1.5 - Diminuzione del rischio. Rinuncia al diritto di recesso**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 1.6 - Buona fede**

L'omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

#### **Art. 1.7 - Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera Raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

#### **Art. 1.8 - Durata del contratto. Proroga**

Il presente contratto avrà durata dalle ore 24.00 del 31.12.2017 alle ore 24.00 del 31.12.2022 senza tacito rinnovo alla scadenza finale. E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza,

richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a 3 mesi, per l'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tale caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

#### **Art. 1.9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 1.10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente.

#### **Art. 1.11 - Coassicurazione e delega**

In caso di coassicurazione, in deroga all'art. 1911 c.c. e in analogia a quanto disposto dall'art. 37, comma 5, del Decr. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, tutte le imprese coassicuratrici saranno tenute solidalmente a corrispondere per intero il relativo indennizzo.

La Società \_\_\_\_\_ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici a firmare il presente contratto i anche in loro nome e per conto.

Tutte le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile \_\_\_\_\_ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

#### **Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

#### **Art. 1.13 - Clausola broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo ALPHA International Insurance Brokers Srl in qualità di broker ai sensi del D. Lgs 209/05.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla ALPHA International Insurance Brokers Srl, la quale tratterà unicamente con la Compagnia Delegataria.

I premi di polizza verranno pagati dal Contraente per il tramite del Broker che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 C.C., del pagamento così effettuato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

La remunerazione del broker è a carico della compagnia aggiudicataria e delle eventuali coassicuratrici nella misura del 5% da calcolarsi sul premio imponibile e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, dunque, in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione.

#### **Art. 1.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

#### **Art. 1.15 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o e-mail indirizzati al Broker. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

#### **Art. 1.16 - Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, da applicarsi sui parametri, espressamente indicati nell'Allegato; il calcolo del premio di regolazione, se dovuto, verrà effettuato utilizzando i tassi indicati nell'Allegato.

#### **Art. 1.17 – Copertura automatica nuovi Enti e Regolazione conguaglio del premio**

Premesso che gli aumenti e/o diminuzioni conseguenti all'Assicurazione delle partite 1 e 2 dovranno essere comunicati dall'Assicurato alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi enti sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa.

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società entro e non oltre 60 giorni da detta sopravvenienza, i dati relativi al nuovo ente.

Entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire, per iscritto, i dati necessari per la regolazione del premio alla Società per il tramite del Broker), che provvederà ad emettere ed a recapitare al Broker:

- 1) **atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso** calcolato sulla base dei tassi, indicati nella scheda di offerta, applicati alle singole partite per il periodo di assicurazione intercorso tra la data di sopravvenienza del nuovo insediamento ed il termine dell'annualità assicurativa.
- 2) **atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso** calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.

Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate entro 90 giorni dalla data di ricezione del relativo documento.

Se nel termine di scadenza di cui sopra il Contraente non fa luogo alle anzidette comunicazioni circa la regolazione del premio, oppure non paga la differenza attiva del premio dovuto nei termini indicati, la Società fisserà un ulteriore termine di 60 giorni dandone comunicazione al medesimo a mezzo lettera raccomandata.

Trascorso detto termine, la garanzia resterà sospesa, fermo l'obbligo del Contraente di provvedere al pagamento del premio di regolazione dovuto.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e la documentazione richiesta.

#### **Art. 1.18 - Efficacia temporale della garanzia**

Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.

#### **Art. 1.19 – Dolo e Colpa Grave**

La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'Assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'Assicurato (art.1900).

#### **Art. 1.20 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Le parti:

- L'assicuratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita "clausola broker", sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'assicuratore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

- Il broker ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi.

Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.

Data    /    /

La Società

Il Contraente

### **SEZIONE III**

#### **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA**

##### **ART. 2 – RISCHI ASSICURATI**

La Compagnia si obbliga ad indennizzare il Contraente, fino alla concorrenza delle somme assicurate per ogni anno assicurativo e con l'applicazione delle Franchigie indicati nella Sezione V, dei danni causati nel periodo di validità dell'assicurazione da qualsiasi evento, salvo le limitazioni indicate al successivo art. 3:

- alle Apparecchiature all'interno dei Fabbicati;
- agli Archivi, sia che l'evento dannoso colpisca direttamente gli Archivi sia che colpisca le Apparecchiature.

La garanzia è altresì operante per gli altri eventi specificati nella Sezione IV "Garanzie aggiuntive" con i limiti di indennizzo ivi previsti.

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, sono coperti dalla polizza i danni causati da:

- a) mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, di controllo o automatismo, di regolazione di segnalazione o di condizionamento dell'aria;
- b) caduta, urto, collisione o eventi simili;
- c) ostruzione o introduzione di corpi estranei;
- d) corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
- e) incendio o opere di spegnimento dello stesso, fumo, gas e vapore, fulmine ed esplosione, caduta di aeromobili o di oggetti caduti da essi, superamento del muro del suono;
- f) bufera, uragano, tempesta, gelo, allagamento;
- g) furto;
- h) acqua, condotta, acqua piovana, intasamento di scarichi, gronde e pluviali.

##### **ART. 3 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE**

Sono esclusi dall'indennizzo i danni:

- a) causati da fenomeni magnetici;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio;
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provocati dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) causati da deperimento, usura, logorio, deterioramento, corrosione, ossidazione, incrostazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento.

##### **ART. 4 - CONSERVAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI**

Il Contraente deve:

- provvedere alla manutenzione periodica delle Apparecchiature in modo da conservarle in buone condizioni tecniche e funzionali;
- effettuare copie di sicurezza dei Programmi di utente e in licenza d'uso con frequenza di almeno quindici giorni.

##### **ART. 5 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto possibile per evitare il danno, fermo quanto disposto dall'art. 1914 c.c.;
- b) dare avviso scritto alla Compagnia nel termine di quindici giorni dalla conoscenza del sinistro, specificando i beni colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita;
- c) qualora ritenga che il sinistro sia doloso, farne denuncia all'Autorità di polizia trasmettendo copia della denuncia alla Compagnia.

Il Contraente potrà eseguire eventuali riparazioni dopo avere inviato avviso scritto alla Compagnia del sinistro, conservando comunque le parti danneggiate e sostituite.



## **ART. 6 – ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

La Compagnia ha diritto di ridurre l'indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto qualora il Contraente esageri dolosamente l'ammontare del danno, dichiari distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulti, sottragga o manometta cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o faciliti il progresso di questo.

## **ART. 7 – PRIMO RISCHIO ASSOLUTO DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO**

La valutazione dei beni assicurati effettuata dal Contraente è accettata e ritenuta congrua dalla Compagnia e, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

Detta valutazione agli effetti del secondo comma dell'art. 1908 c.c., non è considerata come stima accettata e, in caso di sinistro, si procederà alla liquidazione del danno secondo le condizioni di polizza con la sola deroga al richiamato art. 1907 c.c.

L'indennizzo è determinato secondo i seguenti criteri.

- A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione l'indennizzo è pari all'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale al momento del sinistro.
- B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione l'indennizzo è pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre uguali, equivalenti o, in mancanza, superiori, per prestazioni, caratteristiche e rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio, al netto del deprezzamento in relazione al grado di vetustà o di obsolescenza, allo stato di manutenzione, al deterioramento per uso o altra causa, e del valore del bene assicurato.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione se le spese di riparazione sono pari o superiori al valore di rimpiazzo.

## **ART. 8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La Compagnia dovrà pagare l'indennizzo entro 40 giorni dalla denuncia del sinistro.

In caso di contestazione dell'indennizzo proposto dalla Compagnia, salve le rispettive pretese delle Parti, la Compagnia dovrà provvedere al pagamento dell'importo offerto e non accettato nel termine di cui al precedente capoverso.

## **ART. 9 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO – MODIFICHE E TRASFORMAZIONI**

La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione da parte del Contraente di sinistri avvenuti negli anni precedenti la stipula della polizza non viene considerata aggravamento del rischio ai sensi dell'art. 1898 c.c., per cui non pregiudica la valutazione del rischio da parte della Compagnia e non influisce sull'indennizzabilità dei sinistri futuri.

Il Contraente è comunque esonerato dal dare avviso alla Compagnia di eventuali modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte, dei beni assicurati, non essendo tali interventi considerati aggravamenti del rischio.

## **SEZIONE IV**

### **GARANZIE AGGIUNTIVE**

## **ART. 10 – RICORSO TERZI**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da eventi indennizzabili a termini di polizza, con il limite di indennizzo di € 100.000,00.

## **ART. 11 – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO**

La Compagnia risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residui del sinistro, indennizzabile a termini di polizza, con il limite di indennizzo di € 10.000.

Sezione V

**UBICAZIONI - PARTITE – MASSIMALI**

N.	Ubicazione, caratteristiche e destinazione dei fabbricati	Barriere	Casse automatiche
1	<b>Piazza Alberti 45-46-47-</b> costituito da due piani interrati e di quattro elevati fuori terra adibito ad autorimessa e ad esercizi commerciali	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>3</b>
2	<b>Via Palagio degli Spini snc</b> . vuoto ed inoccupato		
3	<b>Piazza della Libertà, 12</b> - adibito ad uffici dell'Assicurata e di terzi	<b>Apparecchiature ed accessori della sala operativa (Server, PC, Monitor, Stampanti, Centralino, Fibre ottiche, Impianti allarme, ecc.)</b>	
4	<b>Piazza Stazione</b> - composto da cinque piani interrati e galleria adibito ad autosilo ed esercizi commerciali	<b>4 ingresso 2 uscita</b>	<b>5</b>
5	<b>Piazza Tasso, 24 ang. P.za della Calza</b> adibito ad autorimessa collettiva	<b>1 ingresso 1 uscita</b>	<b>2</b>
6	<b>Via Erbosa, 68/B</b> – costituito da un piano interrato ed adibito ad autorimessa pubblica	<b>1 ingresso 1 uscita</b>	<b>1</b>
7	<b>Piazza della Libertà (parterre)</b> – costituito da tre piani interrati ed adibito ad autosilo	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>3</b>
8	<b>Piazzale Caduti dei Lager snc.</b> – costituito da due piani interrati ed adibito ad autorimessa pubblica	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>4</b>
9	<b>Piazza Beccaria</b> - costituita da tre piani interrati ed adibita ad autorimessa pubblica	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>3</b>
10	<b>Piazza Ghiberti – Mercato di Sant'Ambrogio</b> – costituito da due piani interrati ed adibita ad autorimessa pubblica	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>1</b>
11	<b>Viale G. Pieraccini ang. Cosimo il Vecchio</b> – adibito ad autorimessa collettiva	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>1</b>
12	<b>Via G. La Pira, 21</b> – adibito ad uffici dell'Assicurato		
13	<b>Via Virgilio 8 c/o Nuovo Palazzo di Giustizia</b> – costituito da 2 piani interrati ed adibito ad autorimessa pubblica	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>2</b>
14	<b>Viale Pieraccini, 1 (Parcheggio Careggi)</b> – adibito ad autorimessa collettiva	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>2</b>
15	<b>Piazza del Mercato Centrale di San Lorenzo</b> – costituito da 1 piano interrato ed adibito ad autorimessa pubblica	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>2</b>
16	<b>Via Palagio degli Spini snc</b> – Fabbricati uso uffici – Meeting Point + Check Point		
17	<b>Viale Pieraccini, 22/22A</b> – adibito ad autorimessa collettiva	<b>2 ingresso</b>	<b>4</b>

		<b>2 uscita</b>	
18	<b>Porta al Prato – Via Gabbugiani 13</b> – costituito da 2 piani interrati ed adibito ad autorimessa pubblica	<b>4 ingresso 2 uscita</b>	<b>2</b>
19	<b>Piazzale Montelungo</b> – adibito a parcheggio di superficie	<b>1 ingresso 1 uscita</b>	<b>1</b>
20	<b>Viale Europa 223 e 225</b> – adibito a parcheggio di superficie	<b>2 ingresso 2 uscita</b>	<b>1</b>

**A VALERE PER TUTTE LE UBICAZIONI:**

<b>Partite</b>	<b>Massimale per ogni anno assicurativo</b>
<b>1) Apparecchiature</b>	<b>€ 500.000,00 con Franchigia di € 1.000,00</b>
<b>2) Ricostruzione Archivi</b>	<b>€ 100.000,00 con Franchigia di € 1.000,00</b>

**CALCOLO DEL PREMIO:**

<b>Partite</b>	<b>Massimale</b>	<b>Tasso Lordo</b>	<b>Premio Lordo</b>
<b>1) Apparecchiature</b>	<b>€ 500.000,00</b>	<b>..... °/oo</b>	<b>€ .....</b>
<b>2) Ricostruzione Archivi</b>	<b>€ 100.000,00</b>	<b>..... °/oo</b>	<b>€ .....</b>
<b>Premio annuo lordo complessivo (Partite 1 e 2)</b>			<b>€ .....</b>

La Società

-----

Il Contraente

-----

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_